

Croce Rossa (C.R.I.)

Subemendamento all'emendamento relatore 3.37

All'emendamento 3.37,

al primo periodo dopo le parole "può presentare" ^{aggiungere le seguenti:} "inserire le seguenti" "previo parere della Corte dei Conti".

Francesca Carullo	- CARULLO
Luca Puccio	- RUOCO
Federico Pignatelli	- PIGNATELLI DI INCA'
Tommaso Clerici	- CLERICI
Vincenzo Casò	- CASO
Roberto Fico	- FICO
Luigi Sorial	- SORIAL
Cesare D'Ambrosio	- D'AMBROSIO

0.3.37.1

Subemendamento all'emendamento relatore 3.37

All'emendamento 3.37, al secondo periodo, sopprimere

~~Sopprimere nel secondo periodo le parole da~~ *nonché* fino a *inderogabili*.

Francesco Carillo	CARIELLO
Luca Mura	RUOGO
Fede Di Nca	D'INCA'
Tommaso Cera	CURNO
Vincenzo Cas	CASSO
Roberto Fian	FIBO
Angelo Soria	SORIAL
Luigi Di Ambrosio	D'AMBROSIO

0.3.37.2

ALLEGATO 2

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
PRESENTATE DAI RELATORI**

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 sono aggiunte le seguenti: e al comma 3.

1. 181. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e il 15 febbraio 2014.

2. 69. I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legi-

slativo del 28 settembre 2012, n.178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R.I. di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n.178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.

3. 37. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle

Subemendamento 6.64 dei Relatori

All' emendamento 6.64,

Sopprimere la parola *prioritariamente*

Giampaolo Galli

Giampaolo Galli

O.6.64.1

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 6.64

All'emendamento 6.64, ~~al comma 1 bis~~, sostituire la parola [:] prioritariamente ^{*} con la seguente [:] esclusivamente ^{*}

On.le Sorial

On.le Castelli

On.le Caso


On.le Currò

On.le Carriello

On.le D'Inca

On.le D'Ambrosio

On.le Fico



0.6.64.2

ALLEGATO 2

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
PRESENTATE DAI RELATORI**

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 sono aggiunte le seguenti: e al comma 3.

1. 181. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e il 15 febbraio 2014.

2. 69. I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9 bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legi-

slativo del 28 settembre 2012, n.178, Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R.I. di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n.178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.

3. 37. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I pagamenti effettuati ai sensi del presente Capo in favore degli enti, delle

società o degli organismi a totale partecipazione pubblica o che abbiano comunque i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'Unione europea, per la gestione *in house* sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.

6. 64. I Relatori.

Al comma 11, premettere il seguente periodo: I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo hanno natura non regolamentare e sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.

6. 65. I Relatori.

Al comma 11, sostituire le parole: possono omettere con le seguenti: non sono tenuti a trasmettere.

6. 66. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti.

7. 50. I Relatori.